

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
<p><b>Art. 1. (Oggetto e finalità)</b></p> <p>1. La presente legge reca disposizioni sulla ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere la tutela dell'ambiente tartufigeno naturale e la valorizzazione dei tartufi, nonché la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.</p> <p>2. L'attività di ricerca del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale</p>	<p><b>Art. 1. (Oggetto e finalità)</b></p> <p>1. La presente legge reca disposizioni sulla ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.</p> <p>2. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere la tutela dell'ambiente tartufigeno naturale, la valorizzazione dei tartufi e del cane, nonché la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.</p> <p>4. Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni adottano il piano regionale del tartufo e coordinano le attività di gestione locale delle tartufaie naturali.</p>	<p><b>Art. 1. (Ambito di applicazione)</b></p> <p>1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;</li> <li>b) la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;</li> <li>c) l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizate con tartufo;</li> <li>d) la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;</li> <li>e) i controlli e le sanzioni;</li> <li>f) le disposizioni finanziarie.</li> </ul> <p>2. La presente legge si pone come finalità la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico ed ambientale, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, nonché l'adeguato sostegno alla sua valorizzazione, tutelando il consumatore.</p> <p>3. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge le modalità di cerca, raccolta, coltivazione dei tartufi e gestione degli ambienti tartufigeni, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge.</p>	<p>Principi simili. Sugeriamo di utilizzare l'art. 1 del ddl 933</p>
<p><b>Art. 2. (Competenze)</b></p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.</p> <p>2. Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni e le province</p>			<p>Tema trattato in seguito negli altri due ddl</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
<p>autonome di Trento e di Bolzano adottano i piani regionali del tartufo e coordinano le attività di gestione locale delle tartufaie naturali.</p> <p>3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone i contenuti e le modalità di redazione dei piani regionali di cui al comma 2.</p>			
<p><b>Art. 3. (Definizioni)</b></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono per:</p> <p>a) raccolta controllata: l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione;</p> <p>b) tartufaia naturale: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;</p> <p>c) tartufaia controllata: la tartufaia naturale sita su fondi interessati da operazioni di miglioria del sito produttivo tartufigeno, anche con la messa a dimora di piante tartufigene;</p> <p>d) tartufaia coltivata: la piantagione in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate esclusivamente con le specie di tartufi di cui all'articolo 5 e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorizzata;</p> <p>e) tartufi coltivati: i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufaie coltivate.</p>	<p><b>Art. 2. (Definizioni)</b></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono per:</p> <p>a) raccolta controllata: l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;</p> <p>b) tartufaia naturale: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;</p> <p>c) tartufaia controllata: la tartufaia naturale sita su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo anche mediante la messa a dimora di piante tartufigene;</p> <p>d) tartufaia coltivata: la piantagione realizzata per la produzione di tartufi in conseguenza della diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorizzata;</p> <p>e) tartufi coltivati: i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufaie coltivate;</p> <p>f) associazioni riconosciute: le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalle</p>	<p><b>Art. 2. (Definizioni)</b></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:</p> <p>a) «cerca»: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;</p> <p>b) «produttore di tartufo»: il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;</p> <p>c) «tartufaio» o «raccoglitore di tartufo»: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato;</p> <p>d) «tartuficoltore» o «coltivatore di tartufo»: il conduttore di una «tartufaia» di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;</p> <p>e) «tartufaia naturale»: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;</p> <p>f) «tartufaia naturale controllata»: tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al</p>	<p>L'art. 2 del ddl 933 è il più completo a cui si suggerisce di inserire la definizione di tartufo selvatico o spontaneo</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
	<p>regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che non vi abbiano già provveduto, approvano un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di cui alla presente lettera, secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in situ;  g) «tartufaia coltivata»: una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizzate con tartufo in un terreno nudo con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;  h) «tartufi coltivati»: i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufoie coltivate;  i) «raccolta controllata»: l'insieme delle operazioni che comprendono la cerca e la raccolta dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nelle e dalle tartufoie naturali; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.  2. Sono fatte salve le altre definizioni di cui alle pertinenti normative dell'Unione europea e nazionali vigenti.</p>	
		<p><b>Art. 3. (Piano nazionale della filiera del tartufo)</b>  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato il «piano nazionale della filiera del tartufo», di seguito denominato «piano di filiera», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  2. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.  3. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore</p>	<p>Il piano dovrebbe essere uno strumento di coordinazione vincolante per le regioni. Si suggerisce un rafforzamento al fine di avere una strategia nazionale. Noi aziende compriamo in tutta Italia, e ci serve chiarezza nelle norme regionali</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
		<p>destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di interesse da inserire nei singoli piani di sviluppo rurale.</p> <p>4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	
		<p><b>Art. 4. (Tavolo tecnico del settore del tartufo)</b></p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il «tavolo tecnico del settore del tartufo», di seguito denominato «tavolo tecnico», con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo. I componenti del Tavolo tecnico durano in carica tre anni.</p> <p>2. Il Tavolo tecnico è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle federazioni e associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo, dei collegi e degli ordini professionali agricoli, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle università competenti per il settore.</p>	<p>Il tavolo tecnico è uno strumento per redigere il piano. Si suggerisce di renderlo snello e flessibile, ovvero si suggerisce di definirlo con decreto del ministeriale.</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
		<p>3. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>4. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.</p> <p>5. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico competenti per le materie economiche e statistiche, non facenti parti dell'Osservatorio di cui al comma 6.</p> <p>6. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.</p> <p>6. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito, altresì, l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, nonché di promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.</p> <p>7. Gli esperti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico che rappresentano enti di ricerca e università.</p> <p>Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.</p>	

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
		8. In caso di necessità, la composizione degli Osservatori di cui ai commi 5 e 7 può essere integrata da esperti esterni al Tavolo tecnico. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo attraverso le risorse umane assegnate a legislazione vigente.	
<p><b>Art. 4. (Misure generali di tutela)</b></p> <p>1. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento degli apparati e dei sistemi produttivi tartufigeni, fatta salva la raccolta controllata.</p> <p>2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono la cartografia delle aree tartufigene, il censimento dei terreni produttivi e i piani regionali del tartufo di cui all'articolo 2, comma 2.</p>	<p><b>Art. 3. (Misure e strumenti generali di tutela)</b></p> <p>1. Sono considerate protette tutte le specie di tartufi.</p> <p>2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata.</p> <p>3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute e le organizzazioni professionali agricole e con l'ausilio dei rappresentanti del mondo scientifico, approntano il piano regionale del tartufo che definisce almeno:</p> <p>a) modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;</p> <p>b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico.</p> <p>4. Alle finalità di cui al presente articolo è dedicato almeno il 70 per cento degli introiti derivanti dal contributo ambientale di cui all'articolo 21, pagato dai tartufai per l'autorizzazione alla raccolta.</p> <p>5. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano altresì:</p>	<p><b>Art. 6. (Tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo)</b></p> <p>1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di intervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli interventi che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo sostenibile la produttività degli habitat naturali del tartufo.</p>	<p>Tema trattato nel ddl 810 all'art 2, e nei ddl 918 e 933 all'art 3 e 6. L'art. 3 del ddl 918 va letto congiuntamente all'art. 5 dello stesso ddl. Il tema è molto sensibile per tartufai. Data la complessità del tema suggeriamo di rimandare a un decreto attuativo poiché è materia prettamente tecnica. Il line di principio il 918 esprime la posizione dei tartufai, che in ogni caso avrebbe delle ripercussioni importanti negli investimenti da parte dei privati. Ovvero, se non si garantisce la proprietà privata, è impossibile qualsiasi investimento nel patrimonio boschivo tartufigeno. Se tali limitazioni vengono mantenute, nessun imprenditore agricolo investirà in bosco. Toccare i diritti di proprietà è molto pericoloso, poiché rende incerta l'attività economica dei produttori che vendono tartufo alle nostre aziende. Si chiede la modifica dell'art. 3 del ddl 918 derogando agli imprenditori agricoli quali CD, IAP e Società Agricole.</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
	<p>a) predispongono la cartografia e il censimento dei territori produttivi;</p> <p>b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui al comma 3, uno o più piani di intervento;</p> <p>c) definiscono con proprio regolamento norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici;</p> <p>d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;</p> <p>e) definiscono attività e composizione della Commissione preposta alla verifica dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 5;</p> <p>f) con il coinvolgimento anche dei rappresentanti del comparto vivaistico, definiscono le linee guida per le tartufole coltivate e per le tecniche di micorrizzazione delle piante e la loro certificazione;</p> <p>g) disciplinano l'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta del tartufo.</p>		
<p><b>Art. 5. (Generi e specie di tartufi)</b></p> <p>1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono elencati i generi e le specie di tartufo destinati al consumo da freschi e, per ciascun tipo, sono definite le caratteristiche micologiche ed organolettiche. È vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non ricompreso nell'elenco di cui al decreto medesimo.</p> <p>2. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nel decreto di cui al comma 1. In caso di dubbio o contestazione, le singole regioni o le province autonome di</p>	<p><b>Art. 4. (Generi e specie di tartufi)</b></p> <p>1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:</p> <p>a) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;</p> <p>b) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;</p> <p>c) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;</p> <p>d) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;</p> <p>e) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;</p> <p>f) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;</p>	<p><b>Art. 5. (Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo)</b></p> <p>1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale i tartufi appartenenti ad una delle seguenti specie e forme: a) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato;</p> <p>b) Tuber melanosporum Vittad., detto volgarmente tartufo nero pregiato;</p> <p>c) Tuber brumale Vittad., detto volgarmente tartufo nero d'inverno;</p> <p>d) Tuber brumale Vittad. forma moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;</p> <p>e) Tuber aestivum Vittad. forma aestivum, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;</p> <p>f) Tuber aestivum Vittad. forma uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;</p>	<p>Probabilmente il tema più dibattuto è l'uso dei nomi volgari allargati all'area storica di raccolta. Per noi l'estensione del nome volgare all'area di raccolta sarebbe un motivo aggiuntivo per smettere di sostenere le filiere nazionali, poiché costa meno importarlo dall'estero e etichettarlo con il nome volgare. Esempio: se dovesse passare la linea politica di modificare il nome volgare da "tartufo bianco pregiato" a "tartufo bianco d'Alba" (come previsto dall'attuale legge 752/85) sarebbe più conveniente importare il bianco dall'est Europa ed etichettarlo "tartufo bianco d'alba" indipendentemente dall'origine. Viceversa, se si lasciasse il mercato lavorare, adotteremo dei marchi d'area, o marchi collettivi per tutelare le risorse locali e investire nei territori. La</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
<p>Trento e di Bolzano individuano le strutture specializzate ove eseguire l'esame microscopico delle spore mediante rilascio di certificazione scritta.</p>	<p>g) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo; h) Tuber macrosporium Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio; i) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.</p> <p>2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato 1 annesso alla presente legge. L'equivalenza richiamata ai numeri 1), 2), 5) e 9) dell'allegato 1, con riferimento ai territori di provenienza, può essere estesa anche ad altre zone di coltivazione e di raccolta, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, qualora sia accertato che il prodotto presenti le stesse caratteristiche organolettiche della specie di riferimento.</p> <p>3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura di una delle strutture specializzate individuate dalle singole regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante rilascio di certificazione scritta.</p> <p>4. I tartufi di specie non autoctona o diversi da quelli indicati nel presente articolo possono circolare in Italia solo confezionati e nel rispetto delle norme dell'Unione europea. In ogni caso questi non possono entrare nel territorio dello Stato se sono freschi o in preparati che abbiano le spore attive.</p>	<p>g) Tuber borchii Vittad. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo; h) Tuber macrosporium Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio; i) Tuber mesentericum Vittad., detto volgarmente tartufo nero ordinario.</p> <p>2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle specie e delle forme di tartufi di cui al comma 1.</p> <p>3. Altre specie edibili non presenti nell'elenco di cui al comma 1 possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2.</p> <p>4. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore, munito di tesserino di cui all'articolo 13, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.</p>	<p>nostra associazione auspica l'adozione delle seconda linea, <b>ovvero la rimozione completa dalla legge dei luoghi storici di raccolta</b>. In aggiunta di rammenta che il Reg. 1169/11 impone agli stati membri di definire il nome legale dei prodotti ed evitare di creare confusione per il consumatore finale. Adottando il nome volgare "tartufo bianco d'alba" si ingannerebbe il consumatore finale il quale associa l'origine con il nome volgare. Si legga attentamente il capitolo 3.6 del piano di settore redatto dalla Repressione Frodi, il quale sottolinea le medesime problematiche qui descritte e sintetizzate da noi.</p>
<p><b>Art. 7. (Proprietà sui tartufi e delimitazione delle tartufoie controllate e coltivate)</b> 1. I soggetti che conducono le tartufoie coltivate o controllate hanno diritto di</p>	<p><b>Art. 7. (Proprietà sui tartufi e delimitazione delle tartufoie controllate e coltivate)</b> 1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufoie coltivate o controllate</p>	<p><b>Art. 7. (Diritti di proprietà sui tartufi)</b> 1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Il</p>	<p>Supportiamo l'art. 7 del ddl 933 poiché più completo</p>



DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
<p>proprietà sui tartufi prodotti. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi del comma 2.</p> <p>2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere poste ad almeno 2 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata» e l'indicazione del numero e della data di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 6, comma 1.</p> <p>3. Le tabelle sia nei fondi singoli sia in quelli consorziati non sono sottoposte a imposta di registro.</p>	<p>tutti coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.</p> <p>2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere poste ad almeno 2 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».</p> <p>3. Le tabelle non sono sottoposte a tassa di registro.</p>	<p>tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.</p> <p>2. Possiedono il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.</p> <p>3. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore.</p> <p>4. Le tabelle di cui al comma 3 devono essere poste lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata o della tartufaia coltivata, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata» ed eventuali indicazioni di riconoscimento, previste dalla normativa della regione o della provincia autonoma o dalla tipologia di conduzione, tra le quali usi civici e boschi consortili.</p> <p>5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui al comma 1 dell'articolo 5. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area.</p> <p>6. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo sono garantiti nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora l'ente titolare dello statuto dell'uso civico intende</p>	

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
		<p>precludere l'accesso di raccoglitori terzi è tenuto a richiedere il riconoscimento di tartufaia naturale controllata ai sensi dell'articolo 8.</p> <p>7. Il conduttore della tartufaia può trasferire il diritto di raccolta al personale dell'azienda o a terzi attraverso un regolare contratto di cessione temporaneo del diritto di raccolta o altra forma di commercializzazione, tra le quali la vendita di diritti di raccolta, che comunque è vincolata alla realizzazione del piano di gestione da parte del conduttore.</p>	
<p><b>Art. 6. (Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate)</b></p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, insieme alle associazioni riconosciute di tartufai e tartuficoltori nonché alle università e agli enti di ricerca del settore, disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorrizzazione e a quanto disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2.</p> <p>2. Il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 del presente articolo consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse e il conseguente esercizio del diritto alla ricerca e alla raccolta riservata, ai sensi dell'articolo 7.</p> <p>3. La singola tartufaia controllata non può superare la superficie di tre ettari per ciascuna azienda agricola o altra persona fisica o giuridica. Tra una tartufaia controllata e l'altra deve essere previsto un corridoio di almeno 500 metri.</p>	<p><b>Art. 6. (Tartufaie coltivate)</b></p> <p>1. Le tartufaie coltivate devono rispettare le linee guida di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f). Le tartufaie coltivate, in evidente stato di abbandono e prive di tabellazione o con tabellazione scarsa, sono considerate tartufaie libere fino al loro ripristino</p>	<p><b>Art. 9. (Riconoscimento delle tartufaie coltivate)</b></p> <p>1. Il riconoscimento della tartufaia coltivata ha durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo in cui è sita la tartufaia in qualunque fase del ciclo produttivo, con modalità compatibili con la tutela dell'ambiente.</p> <p>2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate.</p>	<p>Si suggerisce di leggere il Reg. 1308/13. Non ci possono essere limitazioni nella coltivazione.</p>
<p><b>Art. 6. (Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate)</b></p>	<p><b>Art. 5. (Riconoscimento di tartufaie controllate)</b></p>	<p><b>Art. 8. (Riconoscimento delle tartufaie naturali controllate)</b></p>	<p>Tema trattato in precedenza</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
<p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, insieme alle associazioni riconosciute di tartufai e tartuficoltori nonché alle università e agli enti di ricerca del settore, disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorrizzazione e a quanto disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2.</p> <p>2. Il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 del presente articolo consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse e il conseguente esercizio del diritto alla ricerca e alla raccolta riservata, ai sensi dell'articolo 7.</p> <p>3. La singola tartufaia controllata non può superare la superficie di tre ettari per ciascuna azienda agricola o altra persona fisica o giuridica. Tra una tartufaia controllata e l'altra deve essere previsto un corridoio di almeno 500 metri.</p>	<p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata.</p> <p>2. Il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata, ai sensi dell'articolo 7.</p> <p>3. L'attestazione di cui al comma 1 ha una validità non superiore a cinque anni, salva la facoltà di rinnovo. L'attestazione è suscettibile di rinnovo se sono attuati gli interventi previsti nei tempi contenuti nell'atto di riconoscimento di tartufaia controllata.</p> <p>4. L'ottenimento dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'assimilazione dell'attività di conduzione della tartufaia controllata, unitamente alla conduzione di tartufaie coltivate, all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.</p> <p>5. Le nuove autorizzazioni per tartufaie controllate possono essere rilasciate dalla regione e dalla provincia autonoma dopo la realizzazione della cartografia e del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 3. Al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate l'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia non può superare i 3 ettari. Tra una nuova tartufaia ed un'altra deve esserci una zona di rispetto di almeno 500 metri. Le autorizzazioni per tartufaie controllate sono rilasciate dalla regione o dalla provincia autonoma in presenza di una diffusa produzione di tartufo, verificata con sopralluogo disposto dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).</p>	<p>1. Il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate è condotto dalle Commissioni istituite ai sensi del comma 2 e ha durata decennale.</p> <p>2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni di verifica, nonché i contenuti minimi dei piani di gestione delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno attraverso l'individuazione delle azioni necessarie, anche con l'integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti.</p> <p>3. Le tartufaie naturali controllate in boschi privati, boschi consortili o altre forme di aggregazione di proprietà forestali o agricole sono equiparate a una tartufaia naturale controllata in tutta la superficie interessata dal piano di gestione qualora il gestore della tartufaia intenda riservare per sé la raccolta; in tal caso deve apporre le tabelle di cui al comma 3 dell'articolo 7 lungo il perimetro del bosco soggetto a piano di gestione o lungo i principali accessi all'area qualora sia facilmente individuabile.</p>	

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
	<p>6. Sono fatti salvi per la durata di cinque anni, con apposito provvedimento della regione o della provincia autonoma, i rilasci dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel provvedimento di cui al primo periodo sono indicati gli interventi previsti come condizione per il rilascio dell'attestazione.</p> <p>7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi e parchi, e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie già autorizzata ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 20 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale. La percentuale di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di tartufo bianco pregiato.</p>		
<p><b>Art. 8. ( Consorzi volontari )</b></p> <p>1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate.</p> <p>2. Nel caso di contiguità dei fondi dei consorziati, le tabelle delimitanti di cui all'articolo 7 possono essere apposte sul perimetro del comprensorio consorziato</p>	<p><b>Art. 8. ( Consorzi volontari di tartufaie coltivate )</b></p> <p>1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo da tartufaia coltivata, per la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie.</p> <p>2. Nel caso di contiguità dei fondi dei soggetti di cui al comma 1 la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.</p>	<p><b>Art. 10. ( Consorzi e forme aggregative della proprietà )</b></p> <p>1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.</p> <p>2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.</p> <p>3. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province</p>	<p>Sono simili</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
<p>purché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, comma 3.</p> <p>3. I consorzi possono usufruire delle agevolazioni fiscali e creditizie previste per i singoli conduttori di tartufo.</p> <p>4. Qualora le aziende consorziate interessano il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità legislativa e regolamentare dell'attività del consorzio.</p>	<p>3. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufo.</p> <p>4. Qualora le aziende consorziate interessano il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.</p>	<p>autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio</p>	
<p><b>Art. 9. (Disciplina della raccolta dei tartufi)</b></p> <p>1. La ricerca e la raccolta di tartufi sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la ricerca e la raccolta libere di cui al comma 1 e istituiscono un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nel proprio territorio, distinto per generi e specie.</p> <p>3. Nelle tartufoie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 7, il diritto di ricerca e di raccolta è riservato al conduttore del fondo che lo detiene, ai coadiuvanti membri della propria famiglia, ai lavoratori dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma consorziata, ai membri dei consorzi che conducono la tartufoia.</p> <p>4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato, in numero massimo di due per raccoglitore. Lo scavo per la raccolta deve essere eseguito con l'apposito attrezzo, il vanghetto o la</p>	<p><b>Art. 9. (Disciplina della ricerca e della raccolta dei tartufi)</b></p> <p>1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerati terreni non coltivati i pascoli privi di bestiame.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e istituiscono un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione o nella provincia autonoma, distinto per specie.</p> <p>3. Nelle tartufoie controllate o coltivate, delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 7, il diritto di ricerca e raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 10 è riservato: al conduttore, ai membri della famiglia, ai lavoratori dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufoia e ai loro familiari.</p> <p>4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane o altro animale a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo,</p>	<p><b>Art. 11. (Disciplina della cerca e raccolta del tartufo)</b></p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati e nelle aree demaniali.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente con le modalità di cui all'articolo 13, che viene aggiornato annualmente.</p> <p>3. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano alla direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati alla cerca e raccolta.</p> <p>4. Non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli 12, 13 e 14 i produttori di tartufi su tartufoie coltivate.</p> <p>5. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo i produttori di tartufo in tartufoie naturali controllate e i conduttori di fondi privati in cui esistono tartufoie naturali.</p>	<p>In linea di principio simili. Si sottolinea come il tartufo immaturo è cavato quotidianamente dai tartufai poiché il cane non distingue il perfettamente maturo dall'immaturo. Inoltre bisognerebbe definire cosa significa tecnicamente maturo. Se profuma ma non ha spore? Se ha le spore ma non ha profumo? Queste sono casistiche tecniche che per noi rischiano di diventare reati. Si suggerisce di limitare fortemente la raccolta fuori dal calendario anziché limitare la vendita dell'immaturo.</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
<p>vanghella, e deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.</p> <p>5. È in ogni caso vietata nelle operazioni di raccolta e di ricerca:</p> <p>a) la lavorazione andante del terreno, ad eccezione degli interventi di conservazione per la gestione delle tartufaie controllate o in progetti autorizzati di conservazione e manutenzione delle tartufaie naturali;</p> <p>b) la raccolta dei tartufi immaturi;</p> <p>c) la mancata riempitura delle buche aperte per la raccolta;</p> <p>d) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori degli orari e dei periodi previsti nei calendari di raccolta di cui all'articolo 12;</p> <p>e) la ricerca e la raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane, o con più di due cani compresi quelli in addestramento.</p>	<p>il vanghetto o la vanghella, deve essere limitato al punto ove il cane o altro animale lo abbia iniziato. La regione o provincia autonoma, d'intesa con le associazioni riconosciute, può prevedere ulteriori strumenti di piccole dimensioni in ogni caso non atti alla lavorazione andante del terreno.</p> <p>5. Sono in ogni caso vietate:</p> <p>a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi, ad eccezione degli interventi di conservazione e coltura previsti per la gestione delle tartufaie controllate o in progetti autorizzati di manutenzione e conservazione di tartufaie naturali;</p> <p>b) la raccolta dei tartufi immaturi; c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;</p> <p>d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, fatte salve diverse disposizioni regionali in attuazione del comma 2;</p> <p>e) la ricerca e la raccolta del tartufo con un numero di cani superiore a due, comprensivi di quelli in addestramento.</p>		
		<p><b>Art. 12. (Norme generali di cerca e raccolta)</b></p> <p>1. L'attività di cerca e raccolta, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in addestramento. Lo scavo, con l'apposito attrezzo, denominato vanghetto o vanghella, deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.</p> <p>2. È in ogni caso vietata:</p> <p>a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o rastrellatura;</p> <p>b) la raccolta dei tartufi immaturi;</p> <p>c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta.</p> <p>3. L'orario di cerca e raccolta del tartufo è disciplinato dalle regioni e dalle province</p>	<p>Tema trattato nel precedente articolo.</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
		autonome di Trento e di Bolzano in base alle variazioni orarie di alba e tramonto legate alla latitudine.	
<p><b>Art. 10. (Abilitazione a praticare la ricerca e la raccolta)</b></p> <p>1. Il raccogliitore di tartufi deve essere munito di un apposito tesserino di idoneità che ne abilita e autorizza la ricerca e la raccolta. Il tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che hanno frequentato un apposito corso e superato un esame. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il rilascio, a seguito dell'esame di cui al comma 1, nonché il rinnovo del tesserino di idoneità. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia del titolare.</p> <p>3. L'età minima dei raccoglitori è fissata a sedici anni.</p> <p>4. Le autorizzazioni di ricerca e raccolta di cui al comma 1 hanno valore sull'intero territorio nazionale. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al pagamento dell'imposta stabilita dalla regione, o dalla provincia autonoma, ove si intende praticare la raccolta. Qualora il raccogliitore intende praticare la raccolta in più regioni, è tenuto a pagare ciascuna delle imposte stabilite dalle regioni, o dalle province autonome, in cui intende praticare la raccolta.</p> <p>5. Il tesserino ha una validità pari a sette anni.</p> <p>6. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo.</p>	<p><b>Art. 10. (Abilitazione alla raccolta)</b></p> <p>1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccogliitore deve sottoporsi a un esame per l'accertamento della sua idoneità sulla base del documento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera g). La regione incentiva le associazioni riconosciute all'istituzione di corsi di formazione per la preparazione all'esame. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il rilascio, a seguito dell'esame di cui al comma 1, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia del raccogliitore.</p> <p>3. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore a sedici anni.</p> <p>4. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.</p> <p>5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo i raccoglitori di tartufi aventi diritto di raccolta nelle tartufaie controllate e coltivate.</p> <p>6. L'abilitazione alla raccolta è valida senza limiti temporali, salvo l'interruzione dell'esercizio della raccolta e del pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 21, per una durata di cinque anni consecutivi.</p>	<p><b>Art. 13. (Abilitazione alla raccolta dei tartufi)</b></p> <p>1. Il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo deve frequentare un apposito corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari.</p> <p>2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione che sono istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore sia dei soggetti che si sottopongono all'esame, sia degli operatori ai vari livelli della filiera.</p> <p>3. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi deve verificare le conoscenze relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'ecologia dei tartufi;</li> <li>b) ai principi di tartuficoltura;</li> <li>c) al contenuto della presente legge e degli eventuali decreti applicativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;</li> <li>d) ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;</li> <li>e) alle norme sul benessere animale.</li> </ul> <p>4. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. L'età minima per essere ammessi all'esame è di sedici anni. Il superamento dell'esame</p>	<p>Anche qui si tratta di norme tecniche. Si suggerisce di adottare l'art. 13 del ddl 918.</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
		<p>permette di ottenere un tesserino che abilita alla raccolta del tartufo nel quale sono riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.</p> <p>6. Il tesserino di raccolta ha valore sull'intero territorio nazionale e ha durata decennale; il rinnovo è subordinato alla partecipazione a giornate di aggiornamento le cui modalità sono gestite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	
		<p><b>Art. 14. (Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare)</b></p> <p>1. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.</p> <p>2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 13, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ove necessaria.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti attuativi necessari all'applicazione del comma 2 del presente articolo.</p> <p>4. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori tramite le loro rappresentanze nazionali possono redigere manuali di corretta prassi igienica e adottarli, previa validazione da parte del Ministero della salute.</p>	<p>Molto importante inserirlo. <b>E' necessario che anche il tartufaio sia OSA</b></p>
<p><b>Art. 12. (Calendari di raccolta)</b></p> <p>1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le</p>	<p><b>Art. 12. (Calendari di raccolta)</b></p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano gli orari, i calendari e le modalità di raccolta e di vigilanza, rispettando almeno un mese di chiusura nel periodo primaverile tra i mesi di aprile e di maggio e almeno un mese nel</p>	<p><b>Art. 15. (Calendario di cerca e raccolta)</b></p> <p>1. L'attività di cerca e raccolta è consentita normalmente nei periodi sotto indicati:</p> <p>a) Tuber aestivum Vittad. forma aestivum: dal 15 maggio al 15 agosto;</p> <p>b) Tuber magnatum Pico: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;</p>	<p>Supportiamo l'art. 15 del ddl 933.</p>



DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
<p>regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce un calendario unico, con gli orari e le modalità di raccolta e di vigilanza per le varie specie e generi di tartufo.</p> <p>2. È vietata ogni forma di commercio delle varie specie e generi di tartufo fresco italiano nei periodi in cui non è consentita la raccolta.</p>	<p>periodo estivo tra i mesi di agosto e settembre.</p> <p>2. Fatte salve le discipline adottate ai sensi del comma 1, la raccolta è consentita normalmente nei seguenti periodi:</p> <p>a) Tuber magnatum Pico, dal 1° ottobre al 31 dicembre;</p> <p>b) Tuber melanosporum Vitt., dal 15 novembre al 15 marzo;</p> <p>c) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, dal 15 novembre al 15 marzo;</p> <p>d) Tuber aestivum Vitt., dal 1° maggio al 30 novembre;</p> <p>e) Tuber uncinatum Chatin, dal 1° ottobre al 31 dicembre;</p> <p>f) Tuber brumale Vitt., dal 1° gennaio al 15 marzo;</p> <p>g) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, dal 15 gennaio al 30 aprile;</p> <p>h) Tuber macrosporum Vitt., dal 1° settembre al 31 dicembre;</p> <p>i) Tuber mesentericum Vitt., dal 1° settembre al 31 gennaio.</p> <p>3. È vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco italiano nei periodi in cui non è consentita la raccolta, fatto salvo il quantitativo detenuto e comunicato entro le ventiquattro ore successive al giorno di chiusura del periodo di raccolta che può essere venduto entro i successivi dieci giorni. La comunicazione deve essere effettuata al servizio competente della regione o provincia autonoma tramite fax o posta elettronica. La comunicazione deve indicare anche il quantitativo detenuto di tartufo congelato.</p>	<p>c) Tuber aestivum Vittad. forma uncinatum Chatin: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;</p> <p>d) Tuber macrosporum Vittad.: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;</p> <p>e) Tuber mesentericum Vittad.: dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio;</p> <p>f) Tuber melanosporum Vittad.: dal 1° dicembre al 15 marzo;</p> <p>g) Tuber brumale Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile;</p> <p>h) Tuber brumale Vittad. forma moschatum De Ferry: dal 15 gennaio al 15 aprile;</p> <p>i) Tuber borchii Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che intendono adottare propri calendari di cerca e raccolta ai sensi del comma 2 sono comunque tenute a rispettare due mesi di fermo biologico indicativamente tra aprile e maggio e tra agosto e settembre.</p> <p>4. Il calendario di raccolta non si applica alle tartufole coltivate.</p>	
	<p><b>Art. 13. (Caratteristiche dei tartufi posti in vendita)</b></p> <p>1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per</p>	<p><b>Art. 16. (Vendita dei tartufi freschi)</b></p> <p>1. I tartufi freschi di cui all'articolo 5, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore</p>	<p>Si suggerisce di utilizzare l'art 16 del ddl 933 togliendo i riferimenti ad intero e spezzato. Parametri troppo arbitrari, e in ogni caso il consumatore vede ciò che compra.</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
	<p>specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. Il cartello di vendita deve chiaramente indicare il nome latino o il nome volgare, l'origine e l'eventuale denominazione di origine protetta o di indicazione geografica tipica.</p> <p>2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.</p> <p>3. I pezzi e il tritume di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerate pezzi le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e tritume quelle di dimensione inferiore.</p> <p>4. Ai tartufi posti in commercio ai fini dell'utilizzo nell'alimentazione umana si applicano le disposizioni concernenti l'igiene, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e l'attività di controllo ufficiale, di cui alle pertinenti normative dell'Unione europea e nazionali vigenti.</p>	<p>finale devono essere distinti per specie e forma e devono essere maturi e liberi da corpi estranei e impurità nel rispetto delle norme dell'Unione europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, i tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5 possono essere posti in vendita solo dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore; in tutti i casi è vietata la vendita al consumatore finale, compresa la ristorazione, di specie non presenti nei commi 1 e 3 dell'articolo 5 allo stato fresco, congelato e secco.</p> <p>3. I tartufi possono essere venduti interi o spezzati e devono essere tenuti separati tra loro.</p> <p>4. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, secondo la denominazione di cui all'articolo 5, dall'indicazione « interi » o « spezzati », nonché, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, dalla indicazione del Paese di origine.</p> <p>5. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta ai sensi del calendario di cui all'articolo 15, ad eccezione dei dieci giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta.</p>	
	<p><b>Art. 14. (Lavorazione dei tartufi)</b></p> <p>1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, per le specie indicate nell'allegato 2, può essere effettuata:</p> <p>a) dalle aziende iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e</p>		<p><b>In contrasto con il Reg. 178/02 e Reg. 852/04. Materia esclusiva europea.</b></p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
	<p>agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari; b) dai consorzi di cui all'articolo 8; c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.</p>		
	<p><b>Art. 15. (Tartufi conservati)</b></p> <p>1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione europea e nazionali.</p> <p>2. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2.</p> <p>3. I tartufi conservati sono confezionati con l'aggiunta di acqua e sale, nonché con l'aggiunta facoltativa di vino, liquore o acquavite, e devono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.</p> <p>4. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle di cui al comma 3, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.</p> <p>5. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.</p>		<p>In contrasto con il Reg. 178/02 e Reg. 852/04. Materia esclusiva europea.</p>
	<p><b>Art. 16. (Confezionamento dei tartufi conservati)</b></p> <p>1. Il peso netto indicato nella confezione corrisponde a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.</p> <p>2. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi presenta le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum Vitt., brumale Vitt., brumale var. moschatum De Ferry e di colore giallastro più o meno</p>		<p>In contrasto con il Reg. 178/02, Reg. 852/04 e Reg. 1169/11. Materie esclusiva europea.</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
	<p>scuri nel Tuber magnatum Pico, aestivum Vitt., uncinatum Chatin e mesentericum Vitt.;</p> <p>b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;</p> <p>c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;</p> <p>d) esatta corrispondenza con la specie e con la classifica indicate nell'etichetta.</p> <p>3. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate all'articolo 4, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2.</p>		
	<p><b>Art. 17. (Etichettatura dei tartufi)</b></p> <p>1. È obbligatorio indicare, nella denominazione dell'alimento e nell'elenco degli ingredienti, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 4 e nell'allegato 1, l'indicazione «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza, nonché l'origine e l'eventuale denominazione di origine protetta o di indicazione geografica tipica.</p> <p>2. Nell'etichetta di un prodotto che riporta le diciture «tartufato» o «a base di tartufo» o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, sono chiaramente specificati, con lo stesso carattere e con la medesima dimensione tipografica, la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese di provenienza, anche la regione e la località di origine.</p> <p>3. Nel prodotto qualificato come «tartufato» o «a base di tartufo» o nella cui etichetta è</p>	<p><b>Art. 17. (Etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi)</b></p> <p>1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichettatura e nella presentazione dei prodotti trasformati in cui è presente il tartufo come ingrediente deve essere sempre indicato il nome latino della specie di tartufo utilizzata.</p> <p>2. È ammessa la presenza di specie di tartufi diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 3 per cento in peso del prodotto finito, tranne che nei prodotti a base esclusivamente di Tuber magnatum Pico per i quali non sono ammessi limiti di tollerabilità.</p>	<p><b>Materia esclusiva europea (Reg. 1169/11).</b> Si suggerisce di adottare l'art. 17 del ddl 933, poiché <b>ammette piccole contaminazioni fisiologiche (alcune spore) di tartufi non dichiarate in etichetta.</b> Oggi sarebbe reato penale. Non possiamo avere un macchinario, un'area di laboratorio sterile per ogni specie di tartufo utilizzata in azienda.</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
	<p>comunque richiamata la presenza di tartufo deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo. Tale percentuale è riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita.</p> <p>4. I prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo nell'etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il termine «tartufo», né attraverso diciture né attraverso immagini, e riportano in modo chiaramente visibile la dicitura «prodotto contenente aromi di sintesi».</p> <p>5. È vietato l'impiego di qualificazioni o di diciture diverse da quelle previste dal presente articolo.</p>		
<p><b>Art. 11. (Disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto)</b></p> <p>1. Il raccoglitore, al fine di consentire il controllo e il monitoraggio da parte delle autorità preposte, annota alla fine della giornata di raccolta su una scheda predisposta dalla regione, o dalla provincia autonoma, a cui allega copia del tesserino di cui all'articolo 10, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte.</p> <p>2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il raccoglitore invia alla regione o alla provincia autonoma competente la scheda di cui al comma 1 relativa all'anno precedente.</p> <p>3. In caso di mancato adempimento della disposizione del comma 2, la regione provvede a comunicare al raccoglitore la riduzione dei giorni previsti per esercitare l'attività di ricerca e raccolta di tartufi. Nel caso di inadempimento prolungato per oltre due anni consecutivi, la regione provvede alla sospensione del tesserino per un anno.</p>	<p><b>Art. 11. (Disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto)</b></p> <p>1. Il raccoglitore, al fine di consentire il controllo e il monitoraggio da parte delle autorità preposte, annota su una scheda, predisposta dalla regione o dalla provincia autonoma, da allegare al tesserino di cui all'articolo 10, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie raccolte.</p> <p>2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il raccoglitore invia alla regione o provincia autonoma competente la scheda di cui al comma 1 relativa all'anno precedente.</p> <p>3. In caso di mancato adempimento della disposizione del comma 2, la regione o la provincia autonoma provvede a comunicare al raccoglitore la riduzione dei giorni previsti per esercitare l'attività di raccolta.</p> <p>4. Dopo due anni consecutivi di mancato invio delle schede di cui ai commi 1 e 2 da parte del raccoglitore, la regione o la provincia autonoma provvede alla sospensione o al ritiro del tesserino per un</p>	<p><b>Art. 18. (Rintracciabilità)</b></p> <p>1. Alle cessioni di tartufi si applicano le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.</p> <p>2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di controllo e monitoraggio delle quantità di tartufo raccolte e commercializzate in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.</p>	<p><b>Si deve applicare l'art. 18 del Reg. 178/02, oggi inglobato nei documenti fiscali.</b></p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
<p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni riconosciute di tartufai, elaborano i dati ricavati dalle schede di cui al comma 2, li pubblicano nel sito della regione e ne danno comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per la realizzazione di una banca dati nazionale avente finalità di controllo e monitoraggio.</p>	<p>anno. 5. Il raccoglitore, qualora intenda cedere i tartufi raccolti, anche a titolo gratuito, rilascia al cessionario una ricevuta contenente: le proprie generalità; nome, cognome e partita IVA o codice fiscale del cessionario; l'indicazione di specie, qualità, quantità, data, luogo o area di raccolta; il corrispettivo ricevuto.</p>		
		<p><b>Art. 19. (Produzione e commercializzazione di piante micorrizate con tartufo)</b>  1. Tutte le aziende vivaistiche che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato ai sensi del comma 2.  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certificazione delle piante micorrizate con tartufo.</p>	<p>Grande scempio italiano. Deve essere condotta da vivai autorizzati. Si all'art. 19 integrato con l'obbligo di essere vivai riconosciuti dalle regioni.</p>
<p><b>Art. 14. (Vigilanza e controlli)</b>  1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri vigila sull'applicazione della presente legge.  2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.</p>	<p><b>Art. 19. (Vigilanza e controlli)</b>  1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.  2. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, nonché le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.</p>	<p><b>Art. 20. (Controlli)</b>  1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta del tartufo previste dalla presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.  2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie</p>	<p>Si suggerisce di adottare l'art. 20 del ddl 933.</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
<p>3. Le guardie giurate devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.</p> <p>4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e le aziende sanitarie locali controllano la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.</p>	<p>3. Le guardie giurate volontarie di cui al comma 2 devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.</p> <p>4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle aziende sanitarie locali.</p>	<p>designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.</p> <p>3. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.</p> <p>4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, alle aziende sanitarie locali e alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.</p>	
<p><b>Art. 15. (Sanzioni)</b></p> <p>1. Ogni violazione delle norme della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita ai sensi del comma 2.</p> <p>2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce la misura e le modalità di comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1.</p>	<p><b>Art. 20. (Sanzioni amministrative e penali)</b></p> <p>1. Fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto ed è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita ai sensi del comma 2.</p> <p>2. Con legge regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate le misure e le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni qualora la raccolta sia effettuata:</p> <p>a) in periodo di divieto o senza ausilio del cane o altro animale addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;</p> <p>b) con lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non</p>	<p><b>Art. 21. (Sanzioni)</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 le seguenti fattispecie:</p> <p>a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta;</p> <p>b) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;</p> <p>c) il non riempimento delle buche aperte;</p> <p>d) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni otto;</p> <p>e) la raccolta di tartufi immaturi o fuori dal periodo consentito per la raccolta e la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora vietato dalla normativa regionale;</p>	<p>Si suggerisce di adottare l'art 21 del ddl 933</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
	<p>riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;</p> <p>c) nelle aree rimboschite per un periodo di anni otto;</p> <p>d) di tartufi immaturi;</p> <p>e) durante le ore notturne, se non autorizzato dalle regioni o dalle province autonome competenti;</p> <p>f) nelle zone riservate ai sensi degli articoli 5 e 7;</p> <p>g) dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;</p> <p>h) dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;</p> <p>i) di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte; l) di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 17.</p> <p>3. È prevista la reclusione da tre mesi a un anno: per chi effettua la lavorazione andante del terreno nei periodi di raccolta del tartufo di origine spontanea, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), sia nelle aree in libera ricerca, sia in quelle a raccolta riservata; per chi distrugge volontariamente, per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia censita. Si applica sempre il massimo della pena per chi zappa o lavora il terreno nei periodi di divieto di raccolta, ai fini della raccolta di prodotto immaturo.</p>	<p>f) la vendita di piante micorrizzate con tartufo senza certificato; g) la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; h) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;</p> <p>i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte.</p> <p>2. Le violazioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 prevedono la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive dei diritti di terzi e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 le seguenti fattispecie:</p> <p>a) la raccolta in tutte le zone individuate come di « raccolta di tartufi riservata » senza la necessaria autorizzazione del concessionario della tartufaia controllata;</p> <p>b) la raccolta nelle zone tabellate con la scritta « terre di uso civico - raccolta di tartufi riservata »;</p> <p>c) la tabellazione illegittima e l'apposizione di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate;</p> <p>d) la tabellazione difforme dalle modalità stabilite nella presente legge.</p> <p>4. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 sono raddoppiate.</p> <p>5. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 spetta alle regioni.</p> <p>6. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.</p>	



DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
<p><b>Art. 16. (Disposizioni finanziarie)</b></p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle proprie leggi in materia, sono autorizzate ad istituire, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 10 della presente legge quale contributo ambientale annuale per il mantenimento e la gestione del patrimonio tartufigeno regionale. Il versamento è effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione o della provincia autonoma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono condizioni di accesso unificate in base alla residenza del raccoglitore di tartufi.</p> <p>2. La tassa di concessione di cui al comma 1 non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 8, esercitano la raccolta sui fondi di altri consorziati.</p> <p>3. L'importo della tassa incassata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1 è utilizzato per almeno il 50 per cento per gli interventi previsti dai piani regionali del tartufo di cui all'articolo 2, comma 2.</p>	<p><b>Art. 21. (Disposizioni finanziarie)</b></p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un contributo ambientale annuale dell'ammontare minimo di euro 100 valido su tutto il territorio nazionale. Il versamento è effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione o della provincia autonoma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono diversificare le condizioni di accesso in base alla residenza del raccoglitore di tartufi.</p> <p>2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge e delle leggi regionali in materia per il mantenimento e la gestione del patrimonio tartufigeno.</p>	<p><b>Art. 22. (Disposizioni finanziarie)</b></p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, quale contributo ambientale annuale, di seguito «contributo ambientale». Il contributo ambientale è finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo.</p> <p>2. Il contributo ambientale non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 10, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.</p> <p>3. L'importo del singolo contributo ambientale annuo per regione o provincia autonoma non può essere inferiore ad euro 100 ed è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e terreni non coltivati. Tale importo minimo deve essere pagato dai raccoglitori in ogni regione o provincia autonoma nella quale si recano per esercitare la raccolta. Il versamento è effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione o della provincia autonoma.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rilasciare tesserini di raccolta di tartufo, di cui</p>	<p>Si suggerisce di utilizzare l'art. 22 del ddl 933. 100 € sono irrisori per tutelare il tartufo e la ricerca libera.</p>

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
		<p>all'articolo 13, con durata inferiore all'anno, purché il periodo sia ben definito, e l'importo del contributo ambientale può essere inferiore al valore minimo stabilito dal comma 3 del presente articolo in proporzione alla durata del tesserino.</p> <p>5. Le regioni o province autonome confinanti, di comune accordo, disciplinano con propri provvedimenti l'importo del contributo ambientale per la raccolta nelle zone di confine, al fine di favorire le popolazioni e comunità locali; l'importo può essere inferiore al valore minimo stabilito dal comma 3.</p>	
		<p><b>Art. 23. (Gestione del patrimonio tartufigeno a livello regionale)</b></p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti destinano gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 alla gestione del patrimonio tartufigeno regionale o della provincia autonoma.</p>	Tema trattato in precedenza
		<p><b>Art. 24. (Marchi collettivi di qualità della filiera del tartufo)</b></p> <p>1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera del tartufo.</p> <p>2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto</p>	Molto importante per valorizzare il prodotto nazionale.
	<p><b>Art. 23. (Clausola di mutuo riconoscimento)</b></p> <p>1. Fatta salva l'applicazione della normativa vigente dell'Unione europea, le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti a base di tartufo trasformati ovvero commercializzati in un altro Stato membro</p>	<p><b>Art. 25. (Clausola di mutuo riconoscimento)</b></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno</p>	È obbligatoria.

DISEGNO DI LEGGE 810 Mollame	DISEGNO DI LEGGE 918 Taricco	DISEGNO DI LEGGE 933 Bergesio	Note
	dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).	Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).	
<b>Art. 17. (Adeguamento della normativa regionale)</b> 1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.	<b>Art. 22. (Adeguamento della normativa regionale)</b> 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione a quanto disposto dalla medesima legge.	<b>Art. 26. (Adeguamento della normativa regionale)</b> 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione in materia a quanto disposto dalla presente legge.	Uguali
<b>Art. 18. (Abrogazioni)</b> 1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.	<b>Art. 24. (Abrogazioni)</b> 1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata. 2. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.	<b>Art. 27. (Abrogazioni)</b> 1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.	Uguali (non tocchiamo le leggi fiscali per favore)